

COMUNE DI BOGOGNO



	<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI URBANI SUI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOGOGNO</p>
	<p>Approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 28/04/2016</p>

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 28/04/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI URBANI SUI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOGOGNO

Art. 1 - Definizione orto urbano

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno pubblico, di circa metri quadri 50, messo a disposizione dei cittadini residenti in BOGOGNO, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dell'assegnatario. E' severamente vietata la coltivazione di alberi da frutto.

La coltivazione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 2 - Individuazione e assegnazione

L'individuazione dei lotti, da destinare a orto urbano, sarà fatta a cura dell'Amministrazione Comunale con paletti di confine.

Art. 3 - Durata

La durata dell'assegnazione è triennale. Allo scadere dei tre anni la concessione può essere rinnovata, di anno in anno, purché al momento della scadenza non vi siano domande in attesa di evasione. L'orto concesso in gestione all'assegnatario non può essere ceduto, né dato in affitto, in successione ecc, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità dallo stesso. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari.

Per documentati motivi di salute o altri motivi personali, da comunicare al Comune, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia dell' assegnatario per un periodo massimo di sei mesi. In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario, il lotto libero viene assegnato in base ai criteri di cui al presente Regolamento. Ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un lotto. Allo scadere del termine, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero.

Art. 4 - Requisiti per la formazione della graduatoria

Per l'assegnazione degli orti, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in BOGOGNO
- essere maggiorenni
- non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale.

I requisiti di cui sopra devono sussistere, per essere ammessi in graduatoria, al momento di presentazione dell'istanza, la cui data forma diritto di precedenza.

Art. 5 - Canone di concessione e spese

Gli orti urbani vengono concessi in comodato gratuito.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Gli assegnatari si impegnano ad accettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- 1) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- 2) non effettuare costruzioni abusive di capanni, cisterne o recinzioni di ogni tipo;
- 3) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- 4) non danneggiare in alcun modo altri orti;
- 5) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- 6) non scaricare materiali anche se non inquinanti (sfalci di giardino o residui di cucina);
- 7) non tenere stabilmente animali negli orti o allevamenti di ogni tipo;
- 8) non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma a servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- 9) non utilizzare in alcun modo diserbanti, antiparassitari ecc che possono arrecare danno all'ambiente ed agli orti vicini;
- 10) non bruciare stoppie e rifiuti;

Art. 7 - Residui vegetali

I residui vegetali devono essere smaltiti in discarica entro 7 giorni a cura dei concessionari. Tali residui non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria ecc.) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 8 - Costruzioni

Costruzioni e pavimentazioni sono vietate. Eventuali coperture tipo serra, di altezza massima non superiore a m. 1 , tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale.

Art. 9 - Responsabilità civile e penale

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata , per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, con riferimento al Codice Civile.

Art. 10 - Vigilanza

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune che potranno effettuare sopralluoghi e verifiche in qualsiasi momento.

Art. 11 - Obbligo di restituzione

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente Regolamento comporta l' immediata restituzione a carico dell'assegnatario ed eventuale risarcimento danni.